



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 22/01/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 19 gennaio 2015, n. 9

Studio Medico Radiologico “Morella s.r.l.”, con sede in Barletta (BT) alla Via Conteduca n. 18. Esecuzione Sentenza TAR Puglia Bari, Sez. II, n. 1662/2014 per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, del 14/03/2014, n. 351. Rilascio, ai sensi dell’art. 8, L.R. n. 8/04, autorizzazione all’esercizio dell’attività di diagnostica per immagini con l’utilizzo di una grande macchina RMN, mod. Superstar 0.35 T Total body - Neusoft.

Il Dirigente del Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie

pubbliche e private”;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, avente ad oggetto “Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto “Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”, pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/04 s.m.i. ha individuato la Regione quale ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1, tra le quali sono comprese quelle che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (art. 5, comma 1, lett. a), num. 2) punto 2.3).

Il comma 6 del medesimo articolo ha disposto che “Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria (...)”.

Con nota prot. n. 11507 del 24/02/2011 il Comune di Barletta (BT), ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., la verifica di compatibilità regionale per l'installazione di una RMN superiore a 0,5 Tesla e di una TAC presso lo Studio Medico Radiologico Morella s.r.l., con sede in Barletta (BT), alla via Conteduca n. 18.

Con D.D. n. 74 del 28/03/2012, il Servizio APS di questo Assessorato:

- rilevato che la popolazione della ASL BT aggiornata all'1/1/2011 ammontava a 392.863 abitanti e che pertanto il relativo fabbisogno di grandi macchine TAC e RMN, ai sensi del R.R. n. 3/2006, era pari a n. 7 TAC e n. 4 RMN;

- considerato che dalla ricognizione delle grandi macchine della ASL BT, trasmessa con nota prot. n.85776/1/4 del 14/11/2011, erano risultate presenti n. 8 TAC e n. 3 RMN, per cui vi era un fabbisogno residuo di RMN pari a n. 1 unità, mentre il fabbisogno di TAC risultava esaurito;

ha espresso parere favorevole alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta (BT) limitatamente all'installazione di una RMN presso il citato studio radiologico.

Con nota prot. 24909 del 12/04/2012 il comune di Barletta ha trasmesso l'autorizzazione alla realizzazione n. 1 dell'08/04/2012 con la quale lo “Studio Radiologico “Morella s.r.l.” - Barletta (BT) - Piazza Conteduca, 18 è stato autorizzato all'installazione di una RMN.

Con successiva nota prot. n. AOO_081/2662/APS 1 dell'8/7/2013, ad oggetto “Riscontro alla nota del 13/06/2013. Parere negativo alla richiesta di verifica di compatibilità per l'installazione di una TAC”, lo scrivente Servizio ha formalmente espresso il parere negativo al rilascio della verifica di compatibilità per l'installazione di una TAC, richiesta dal Comune di Barletta a seguito dell'istanza di autorizzazione all'installazione di una TAC e di una RMN grande macchina presentata dallo Studio Radiologico “Morella s.r.l.”.

Con nota del 04/11/2013, il legale rappresentante dello studio radiologico Morella Srl ha comunicato, “in base ai commi 3) e 4) dell’art. 5 del decreto del 02/08/91”, l’installazione di una Risonanza Magnetica modello MrJ 3300 settoriale e di una Risonanza Magnetica modello Superstar 0.35 T Total Body.

In relazione a tale comunicazione il Servizio APS, con nota AOO_081/4238/APS 1 del 20/11/2013, ha fatto presente che: “(...) L’allegato 1 (Installazione di apparecchiature a risonanza magnetica del gruppo A per uso diagnostico - Requisiti tecnici, criteri di idoneità edilizia e controlli di sicurezza) del D.M. 02/08/1991, avente ad oggetto: “Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica”, alla lettera A) “DISPONIBILITÀ DELLE ALTRE DOTAZIONI STRUMENTALI DIAGNOSTICHE RICHIESTE” prevede che: “L’esperienza clinica acquisita ha messo in evidenza la necessità che le apparecchiature RM operino in maniera articolata con altri mezzi di diagnostica per immagini. Tale integrazione strumentale deve essere garantita nell’ambito dello stesso presidio in cui è installata l’apparecchiatura a risonanza magnetica.

L’installazione di apparecchiature a RM può essere consentita a presidi pubblici o privati, che posseggono installata e operante la sottoindicata strumentazione:

- apparecchiature di radiologia convenzionale (unità minima costituita da ortoclinoscopio, dotato di amplificatore d’immagine e di tavolo trocoradiografico dotato di stratografo ed alimentato da generatore A.T. almeno trifasico, con trattamento automatico del materiale sensibile);
- ecotomografia (almeno una unità “real.time” con sonde almeno fino a 7 MHz9);
- T.A.C.”

Pertanto:

1. considerato che codesto studio radiologico ha comunicato di aver installato una Risonanza Magnetica modello MrJ 3300 settoriale ed una Risonanza Magnetica modello Superstar da 0.35 T Total Body;
 2. considerato che la Risonanza Magnetica modello Superstar della quale è stata comunicata l’installazione, pur essendo inferiore a 0,5 T, è una macchina Total Body, pertanto da considerarsi grande macchina ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR n. 542/1994;
 3. considerato che l’allegato 1 del D.M. 2/8/1991 prevede che l’installazione di apparecchiature di RM può essere consentita alle strutture che posseggano installata ed operante, oltre alle apparecchiature di radiologia convenzionale ed ecotomografia, una T.A.C.;
 4. considerato che la previsione del D.M. 2/8/1991 di cui al punto 3. è da riferirsi esclusivamente alle RMN “grandi macchine”, poiché l’art. 3 del DPR n. 542/1994 stabilisce, al comma 2, che le apparecchiature R.M. settoriali non sono soggette a autorizzazione all’installazione ed all’uso, ed al comma 3 che “Le predette apparecchiature possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica”, precisando peraltro al comma 4 che “Le apparecchiature operano sotto la responsabilità di uno specialista medico radiologo, il quale dovrà garantire il rispetto delle seguenti norme minime di sicurezza. Le linee isomagnetiche a 0,5 milliTesla (5 Gauss) debbono essere comprese in ogni loro parte all’interno del locale in cui è installata l’apparecchiatura. Il locale deve considerarsi zona ad accesso controllato, con: divieto di accesso a persone non autorizzate; approntamento di idonea segnaletica che interdice l’accesso ai portatori di pace-makers ed alle altre categorie di persone per cui esiste controindicazione alla esposizione al campo magnetico; divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici mobili.”;
 5. rilevato che lo studio radiologico “Morella s.r.l.” non è in possesso di TAC né è autorizzato all’installazione di detta tipologia di apparecchiatura;
- si comunica che codesto Studio radiologico, allo stato, non potrà essere autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria di radiologia per immagini con utilizzo della grande macchina RMN modello Superstar 0.35 T Total body.”.

A seguito della suddetta comunicazione lo Studio radiologico “Morella s.r.l.” ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, Sede di Bari, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento

prot. n. AOO_081/4238/APS1 del 20/11/2013, ad oggetto "Studio radiologico "Morella s.r.l." - Barletta (BT) - Piazza Conteduca n. 18. Comunicazione relativa all'installazione della RMN Total Body", e di ogni atto presupposto (nota prot. n. AOO_081/2662/APS1 dell'08/07/2013, R.R. 3/2006 con riferimento al fabbisogno per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine, nota prot. n. AOO_081/4451/APS1 del 06/12/2013 ad oggetto "Ricognizione grandi macchine (TAC, RMN e PET) Richiesta di chiarimenti."

Il Tar Puglia - Bari, Sez. II, con sentenza n. 351/2014 ha accolto il ricorso, in quanto: "La Regione ha infatti motivato il diniego dell'autorizzazione all'esercizio della macchina RMN, sul presupposto che l'allegato 1) del D.M. 2/8/1991 consentirebbe l'installazione di tali apparecchiature solo alle strutture che già siano in possesso di una TAC in esercizio, ritenendo pertanto che lo studio ricorrente non avesse i requisiti in quanto non in possesso della TAC, né mai autorizzato a tale installazione.

Invero rileva il Collegio che il parere di compatibilità regionale, di cui all'art. 7, l.r. 8/04, si sostanzia in una valutazione che tiene conto del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito regionale (Tar Bari, n. 1973, del 14/8/2008).

Ne deriva che l'aver rilasciato il parere favorevole in sede di compatibilità dell'impianto RMN in questione, presuppone la sua accertata compatibilità con il fabbisogno relativo al bacino d'utenza di riferimento, sia pure nella vigenza del D.M. 2.8.1991.

Le valutazioni successive, fatte dall'amministrazione intimata a supporto del diniego impugnato, non attengono a quelle previste per la seguente fase di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui all'art. 8, l.r. citata, dovendosi in questa occasione invece accertare l'effettivo rispetto da parte della struttura dei requisiti minimi di cui al Reg. reg. n. 3 del 13.01.2005, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. Poiché né il regolamento regionale sopradetto, né l'amministrazione in sede di autorizzazione alla realizzazione, e prima ancora in sede di verifica di compatibilità, fanno riferimento al D.M. 2.8.1991, il Collegio non può che ravvisare la contraddittorietà dell'operato regionale e la conseguente illegittimità per eccesso di potere del provvedimento impugnato."

Con nota prot. n. AOO_081/1506/APS1 del 15/04/2014 il Servizio APS "in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 351/2014" ha comunicato al Legale Rappresentante dello Studio Radiologico "Morella s.r.l." che "quando sarà trasmessa apposita istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, della quale è già stata comunicata l'installazione con la sopra citata nota del 04/11/2013, sarà conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per la verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2010, il cui esito è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della RMN ed al conseguente utilizzo dell'apparecchiatura da parte dello studio radiologico."

Con successiva nota prot. n. AOO_081/1601/APS1 del 24/04/2014, il Servizio APS ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT "ad effettuare, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., idoneo sopralluogo presso lo Studio Radiologico "Morella s.r.l.", con sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN (mod. Superstar 0.35 T total body)."

A conclusione degli accertamenti disposti con la nota su richiamata, il Direttore del SISP - Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha trasmesso la seguente relazione:

"(...) La struttura risulta autorizzata all'esercizio con atto nr. 4 rilasciato dal Comune di Barletta il 21 luglio 2009 per l'attività di "diagnostica per immagine". Dalla verifica eseguita, la Struttura, risulta in possesso dei requisiti minimi così come previsto dal Regolamento Regionale n. 03/2005 e s.m.i. esclusivamente per gli aspetti riferiti alla radiodiagnostica tradizionale senza utilizzo di una grande macchina, così come si evidenzia da griglia che si allega.

Nel corso della verifica, il Dr. Morella, ha consegnato copia della nota prot. 1506/APS1 del 15 aprile

2014, mai pervenuta allo scrivente Ufficio e della quale si prende atto.

Si è quindi proceduto alla verifica dei requisiti di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero della Sanità del 2 agosto 1991 n. 622300, dopo aver preso atto che l'art. 8 del D.P.R. 542 del 8 agosto 1994 ha abrogato solo gli artt. dall'uno al sei di detto Decreto lasciando in vigore gli allegati. Per quanto sopra si è proceduto a compilare una Check list riferita alle dotazioni strumentali diagnostiche, richiesta dall'Allegato 1 dal Decreto del Ministero della Sanità del 2 agosto 1991, (...), dalla quale si evince che sono presenti tutti i requisiti previsti ad esclusione della Tomografia Assiale Computerizzata (T.A.C.).”

Posto quanto sopra, si precisa che il R.R. n. 3/2005 e s.m.i. non indica espressamente i requisiti tecnologici che devono essere posseduti dalle strutture di radiodiagnostica che intendono installare una RMN c.d. grande macchina che invece sono individuati dall'allegato 1 del D.M. 2/8/1991.

Infatti alla Sez. B.01.03 - Attività di Diagnostica per Immagini - Requisiti Tecnologici (colonna di sinistra per l'autorizzazione all'esercizio), del R.R. n. 3/2005 s.m.i. viene individuata “La dotazione minima delle strutture di radiologia diagnostica che utilizzano radiazioni ionizzanti (che) prevede:

- generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di comando;
- tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter Bucky, intensificatore di brillantezza;
- tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante;
- dotazione di primo soccorso, così come specificato al punto B.01.01 (Requisiti tecnologici);
- apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero.

Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica devono possedere requisiti tecnologici adeguati alla complessità delle prestazioni erogate.”

Mentre l'allegato 1 del D.M. 2/8/1991 prevede che l'installazione di apparecchiature di RM può essere consentita alle strutture che posseggano installata ed operante, oltre alle apparecchiature di radiologia convenzionale ed ecotomografia, una T.A.C.

Ai sensi dell'art. 112, comma 2 lett. a), c.p.a., lo Studio radiologico “Morella s.r.l.” ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, “per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. II, del 14.3.2014, n. 351, passata in giudicato”.

Con nota prot. n. AOO_081/3302/APS1 del 01/10/2014, indirizzata all'Avvocatura regionale, questo Servizio ha relazionato in ordine al ricorso appena citato, ravvisando la necessità che il suddetto T.A.R., ai sensi dell'articolo 112, comma 5, C.P.A., chiarisse se, in sede di ottemperanza, questo Servizio dovesse rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della sola RNM senza TAC, prescindendo dal (vigente) dettato normativo del D.M. del 02/08/1991, oppure se dovesse rilasciarla per entrambe le grandi macchine (previo rilascio di autorizzazione alla realizzazione per la TAC), pur in assenza di un fabbisogno regionale di TAC.

Il TAR Puglia - Bari, sez. II, con Sentenza n. 1662/2014 (di esecuzione della Sentenza n. 351/2014) ha disposto che:

- “1) la Regione Puglia provveda, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla sentenza di cui si è chiesta l'esecuzione;
- 2) in caso di ulteriore inadempimento, nomina Commissario ad acta il Prefetto della Bat, (...)”, senza nulla dire sul quesito posto da questo Servizio in ordine al contenuto dell'obbligo conformativo.

Preso atto che l'assenza di una TAC “installata ed operante” - richiesta dall'Allegato 1 del citato D.M. 2/8/1991 - presso lo studio ricorrente, secondo il decisum del T.A.R. Puglia Bari, di cui alle citate sentenze nn. 351/2014 e 1662/2014, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Ritenuto, quindi, in assenza di chiarimenti da parte del Giudice dell'ottemperanza in ordine al contenuto dell'obbligo conformativo, di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della sola RMN, come richiesto dal ricorrente.

Per tutto quanto innanzi esposto, si propone di rilasciare, in esecuzione della Sentenza TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 1662/2014, pronunciata per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, del 14/03/2014, n. 351, ed ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., alla Società "Morella s.r.l." con sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Morella Francesco, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN mod. Superstar 0.35 T Total body - Neusoft collocata presso lo Studio radiologico "Morella s.r.l." sito in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, con la precisazione che:

- allo stato, vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, la società "Morella s.r.l.", già accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini, non può essere accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine - RMN;
- Direttore Sanitario è il Dott. Francesco Morella, nato a Barletta il 22.01.1949, come risulta dall'"Autorizzazione alla Realizzazione n. 1 del 10/04/2012";
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Morella s.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di non incompatibilità e di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- in caso di sostituzione della grande macchina RMN, il legale rappresentante della "Morella s.r.l." è tenuto a trasmettere la comunicazione di avvenuta sostituzione dell'apparecchiatura, comprensiva di tutti i documenti di cui alla comunicazione di avvenuta installazione, agli organi di controllo statali e regionali indicati all'art. 7 del DPR 542/1994 (ASL competente per territorio, Regione, Ministero della Salute ed INAIL, ex ISPEL);
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per la sede ed i locali cui si riferisce.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di rilasciare, in esecuzione della Sentenza TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 1662/2014, pronunciata per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, del 14/03/2014, n. 351, ed ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., alla Società "Morella s.r.l." con sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Morella Francesco, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN mod. Superstar 0.35 T Total body - Neusoft collocata presso lo Studio radiologico "Morella s.r.l." sito in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, con la precisazione che:
 - allo stato, vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, la società "Morella s.r.l.", già accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini, non può essere accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine - RMN;
 - Direttore Sanitario è il Dott. Francesco Morella, nato a Barletta il 22.01.1949, come risulta dall'"Autorizzazione alla Realizzazione n. 1 del 10/04/2012";
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Morella s.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di non incompatibilità e di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - in caso di sostituzione della grande macchina RMN, il legale rappresentante della "Morella s.r.l." è tenuto a trasmettere la comunicazione di avvenuta sostituzione dell'apparecchiatura, comprensiva di tutti i documenti di cui alla comunicazione di avvenuta installazione, agli organi di controllo statali e regionali indicati all'art. 7 del DPR 542/1994 (ASL competente per territorio, Regione, Ministero della Salute ed INAIL, ex ISPESL);
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per la sede e per i locali cui si riferisce.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento /all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim
Vincenzo Pomo
